

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Prot. 1725

Cavareno, 20/11/2014

ORDINANZA

NUMERO 42 DATA 20/11/2014

OGGETTO: Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del parcheggio e del marciapiede lungo Via Roma fra la p.ed. 22/1 (nei pressi della nuova rotatoria a nord dell'abitato di Cavareno) e la p.ed. 208 (ferramenta Zani) in C.C. Cavareno per lavori di "Rifacimento tratto marciapiede in via Roma in C.C. Cavareno".

Ravvisato che con verbale di aggiudicazione di data 16.10.2014, i lavori di "Rifacimento tratto marciapiede in via Roma in C.C. Cavareno" sono stati affidati all'impresa Veneri & Casagranda S.r.l. con sede a Lona-Lases (TN), loc. Ronchi n. 21;

Vista la richiesta pervenuta a mezzo e-mail in data 20/11/2014 con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Nicola Zuech, richiede l'ordinanza di chiusura del marciapiede e parcheggio di via Roma oggetto dei lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido a partire da giovedì 20 novembre 2014 per complessivi 20 giorni;

Ravvisato che l'ordinanza di parziale chiusura della S.S. 43 dir sarà emessa dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento;

Ravvisata la necessità di provvedere alla chiusura del marciapiede in via Roma dall'edificio contraddistinto dalla p.ed. 22/1 in C.C. Cavareno (nei pressi della nuova rotatoria a nord dell'abitato di Cavareno) all'edificio contraddistinto dalla p.ed. 208 in C.C. Cavareno (attualmente ferramenta Zani);

Ravvisata inoltre la necessità di chiudere il parcheggio nei pressi della stessa p.ed. 208 in C.C. Cavareno;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al transito veicolare e pedonale il marciapiede e il parcheggio come definiti ai commi precedenti;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

ORDINA

la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale dal giorno 20.11.2014 fino a fine lavori e comunque non oltre 20 giorni del marciapiede in via Roma dall'edificio contraddistinto dalla p.ed. 22/1 in C.C. Cavareno (nei pressi della nuova rotatoria a nord dell'abitato di Cavareno) all'edificio contraddistinto dalla p.ed. 208 in C.C. Cavareno (attualmente ferramenta Zani) nonché del parcheggio nei pressi della stessa p.ed. 208 in C.C. Cavareno;

alla ditta Veneri & Casagranda S.r.l. di mantenere efficienti, per tutta la durata del cantiere, le recinzioni di cantiere al fine di evitare l'accesso veicolare e pedonale, anche mediante l'utilizzo di idonea segnaletica, al fine di garantire la sicurezza;

alla ditta Veneri & Casagranda S.r.l. di mantenere l'accesso veicolare e pedonale alla piazzetta di via Roma anche attraverso l'utilizzo di idonei apprestamenti di sicurezza;

tutti gli interventi saranno a carico della ditta Veneri & Casagranda S.r.l. e dovranno essere concordati con il Direttore dei Lavori.

DEMANDA

alla Polizia Locale Alta Val di Non competente per territorio di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.). E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da' attuazione del C.d.S.).

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- ditta Veneri & Casagranda S.r.l. con sede in con sede in Lona-Lases (TN);
- ing. Nicola Zuech in qualità di Direttore dei Lavori;
- Vigili del fuoco di Cavareno;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non competente per territorio.

